



PONTIFICIA
UNIVERSITÀ
GREGORIANA

STATUTI DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA

APPROVATI DALLA CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA
CON DECRETO 728/2019 IL 22 OTTOBRE 2019

Introduzione storica

Il Collegio Romano, fondato da S. Ignazio di Loyola, accolse i primi 60 studenti il 23 febbraio 1551. Il 22 ottobre del 1552, Papa Giulio III concesse al Preposito Generale della Compagnia di Gesù il diritto di conferire i gradi accademici in Teologia agli studenti Gesuiti del Collegio. Fu il 28 ottobre 1553, quando si tenne la prima lezione di teologia, che venne di fatto inaugurata l'Università. Il 16 febbraio 1561, con una dichiarazione a voce, Pio V estese il diritto di conferire i gradi accademici in Teologia affinché potessero beneficiarne anche alunni esterni. Nello stesso anno tale estensione venne confermata da Pio V con un documento scritto. A partire dal 1773, anno della soppressione della Compagnia di Gesù, la scuola voluta da Ignazio di Loyola venne retta dal clero diocesano. L'Ordine dei Gesuiti venne ricostituito da Pio VII nel 1814 e dieci anni dopo il Collegio Romano venne nuovamente affidato alla cura della Compagnia. Nel 1873 Pio IX concesse che l'antica denominazione, Collegio Romano, venisse sostituita dal titolo ancora oggi in uso: Pontificia Università Gregoriana. La Facoltà di Teologia, lungo l'arco della sua secolare storia, ha portato avanti l'originario compito formativo, nel costante esercizio del diritto di conferire gradi accademici a suo tempo concesso al Collegio Romano.

Art. 1. L'identità della Facoltà

La Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana è un'istituzione di educazione superiore canonicamente eretta dalla Sede Apostolica secondo le norme vigenti¹ per promuovere lo studio della dottrina cattolica e favorirne la trasmissione. Per autorità della stessa Sede Apostolica, essa esercita il diritto di conferire i gradi accademici ai suoi studenti, senza mai dimenticare l'importanza di una formazione integrale, attenta alle esigenze della maturazione intellettuale quanto a quelle della crescita spirituale e dell'impegno pastorale. In questa Facoltà, la Teologia, proposta come *scientia fidei* nutrita e plasmata dalle virtù teologali, vuole essere espressione di quel "servizio della Parola" (At 6,4) che tutti i docenti sono impegnati ad assicurare con responsabilità e dedizione. La spiritualità e la pedagogia ignaziana costituiscono uno degli elementi identitari della Facoltà.

¹ FRANCISCUS, PP., Const. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 2.

Art. 2. Il fine della Facoltà

§ 1. La Facoltà di Teologia si propone di esplorare ed esporre sistematicamente l'economia della rivelazione inaugurata *verbis gestisque* da Dio e compiuta in Gesù Cristo, lasciandosi anzitutto guidare dalla luce della Sacra Scrittura, nella sua intima unità con la tradizione viva della Chiesa universale. Tutto questo offrirà la base per una crescita del dialogo interdisciplinare e transdisciplinare², e consentirà – in continuità con la tradizione ignaziana – di rispondere più efficacemente alle questioni poste dal progresso delle scienze e dalle nuove sollecitazioni offerte dalla nostra epoca.

§ 2. È compito proprio della Facoltà di Teologia trasmettere il deposito della Parola di Dio affidata alla Chiesa (cf. DV 10), offrendo un *curriculum* di studi teologici completo e articolato che sollecita, nella logica di un dinamismo ad essa interno, a cercare l'intelligenza della fede (*fides quaerens intellectum*). In questa prospettiva, lo stesso *curriculum* è pensato in maniera tale da alimentare la meditazione ecclesiale e personale degli studenti, affinché possano comprendere più profondamente il nesso che soggiace ai misteri della fede (*intelligentia fidei*) e possano altresì rendere ragione della speranza che alberga nei loro cuori.

§ 3. La Facoltà prepara gli studenti al sacerdozio e ad altre missioni che animano e promuovono la vita della Chiesa e della società³. In particolare, essa forma docenti in grado di assumersi la responsabilità dell'insegnamento negli istituti di studi superiori, persone capaci di promuovere la ricerca nelle discipline che articolano la sacra dottrina per farsi carico dei più alti compiti dell'apostolato intellettuale.

§ 4. Tutti i membri della Facoltà, docenti e studenti, sono chiamati, secondo le rispettive competenze e risorse, a cooperare attivamente alla realizzazione del fine della Facoltà stessa.

Art. 3. – Ordinamento della Facoltà

§ 1. La Facoltà è presieduta e rappresentata dal Decano. La sua nomina e i suoi compiti sono regolati dagli Statuti Generali dell'Università⁴. Egli è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da quattro organi collegiali: il Consiglio del Decano, il Consiglio della Facoltà, il Consiglio degli Ordinari e il Consiglio dei Professori.

§ 2. Il Consiglio del Decano è un organo collegiale i cui compiti e diritti sono descritti negli Statuti Generali⁵ e nel Regolamento Generale dell'Università; è costituito da membri d'ufficio e membri eletti.

§ 3. Il Consiglio della Facoltà è presieduto dal Decano. I suoi compiti e i suoi diritti sono descritti negli Statuti Generali dell'Università⁶. È costituito dai Direttori dei Dipartimenti della Facoltà, dal Moderatore del I ciclo, dai Professori Ordinari e dai rappresentanti dei Professori Straordinari, degli Incaricati Associati, degli Incaricati, degli Assistenti e degli Studenti.

a. I rappresentanti delle diverse categorie e i loro sostituti sono eletti da quanti appartengono alle loro rispettive categorie per un anno accademico.

b. Il numero dei rappresentanti di ogni categoria è determinato secondo proporzioni stabilite nel Regolamento della Facoltà.

² Cf. Const. Ap. *Veritatis gaudium*, Proemio 4, c.

³ Cf. Const. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 3 § 2.

⁴ Cf. *Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana*, art. 30.

⁵ Cf. *Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana*, art. 34.

⁶ Cf. *Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana*, art. 35.

c. I membri del Consiglio di Facoltà, presenti alla riunione dello stesso, possono esprimere individualmente il loro parere o il loro voto. Il diritto di voto nel Consiglio della Facoltà non prevede deleghe.

§ 4. Il Consiglio degli Ordinari, i cui compiti e diritti sono descritti negli Statuti Generali dell'Università⁷, è un organo collegiale costituito da professori ordinari della Facoltà.

§ 5. Il Consiglio dei Professori, i cui compiti e diritti sono descritti negli Statuti Generali dell'Università⁸, è un organo collegiale costituito dai professori ordinari e straordinari della Facoltà.

Art. 4 – Numero dei Professori

I professori ordinari e straordinari devono essere almeno dodici⁹.

Art. 5 – Ammissione degli studenti

§ 1. Gli studenti sono ammessi in una delle seguenti categorie: ordinari, straordinari e ospiti. Sono studenti ordinari quelli che si trovano nella condizione di poter conseguire il grado accademico del ciclo a cui sono iscritti; sono studenti straordinari coloro che seguono, all'interno della Facoltà, un determinato percorso curricolare, ma non sono nelle condizioni di poter conseguire gradi accademici; sono studenti ospiti quelli che si avvalgono solo della possibilità di seguire alcuni corsi.

§ 2. Per essere iscritto come studente ordinario del primo ciclo della Facoltà di Teologia, il candidato deve presentare documenti originali che attestino che è in possesso dei necessari prerequisiti:

a. i documenti originali dei titoli necessari all'ammissione nelle Università civili della propria regione o nazione¹⁰;

b. i documenti originali che attestino la frequenza ad un biennio di studi filosofici e il superamento di tutti gli esami previsti dall'intero curriculum;

c. i documenti originali che attestino la frequenza ad un ciclo di studi filosofico-teologici presso una Facoltà di Teologia in cui la struttura curricolare è tale da prevedere lo studio delle due discipline in tempi concomitanti: in questo caso, l'iscrizione alla Facoltà è consentita solo se è possibile supplire alle eventuali mancanze del curriculum degli studi filosofici durante il primo ciclo degli studi teologici.

§ 3. Per essere ammessi al secondo ciclo della Facoltà di Teologia, è necessario presentare una documentazione originale dalla quale risulti:

a. che è stato terminato il primo ciclo degli studi in una Facoltà di Teologia;

b. oppure che è stato portato a compimento l'intero sessennio istituzionale di formazione al sacerdozio¹¹;

c. oppure che sono stati compiuti altri studi filosofici e teologici la cui equivalenza al primo ciclo dovrà essere giudicata dal Decano.

⁷ Cf. *Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana*, art. 36.

⁸ Cf. *Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana*, art. 37.

⁹ Cf. Const. Ap. *Veritatis gaudium*, Norme Applicative, art. 18 § 2.

¹⁰ Cf. Const. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 32 § 1.

¹¹ Cf. Codex Iuris Canonici (1983), can. 250.

d. Rispetto a questi ultimi due casi, il Regolamento della Facoltà stabilisce i criteri e le modalità della valutazione che in tali circostanze è richiesta perché possa essere concessa l'ammissione al secondo ciclo.

§ 4. Può essere ammesso al terzo ciclo chi ha già espletato il secondo ciclo in una Facoltà di Teologia ed in modo tale da soddisfare i requisiti richiesti dal secondo ciclo della nostra Facoltà.

§ 5. Nel Regolamento, la Facoltà stabilisce le condizioni e la media minima richiesta per iniziare il ciclo della licenza e il ciclo del dottorato.

§ 6. La Facoltà provvede alle procedure per valutare le modalità di trattamento dei casi di candidati rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe, sprovvisti della regolare documentazione richiesta.

Art. 6 – Conoscenza delle lingue¹²

§ 1. Gli studenti del primo ciclo devono avere la capacità di leggere correttamente almeno una lingua straniera. Per gli studenti non italiani, l'italiano è obbligatorio.

Per il conseguimento del Baccalaureato in Teologia è richiesta la conoscenza della lingua latina e una conoscenza base delle lingue bibliche.

§ 2. Gli studenti del secondo ciclo devono avere la capacità di leggere correttamente almeno due lingue straniere. Per gli studenti non italiani, l'italiano è obbligatorio.

Per la specializzazione biblica è richiesta anche la conoscenza del greco biblico e dell'ebraico biblico. Per la specializzazione patristica è richiesta la conoscenza adeguata del latino e del greco.

§ 3. Gli studenti del terzo ciclo devono avere la capacità di leggere correttamente almeno tre lingue straniere. Per gli studenti non italiani, l'italiano è obbligatorio.

Ai candidati che intendano preparare una dissertazione su materia biblica è richiesta anche la conoscenza del greco biblico e dell'ebraico biblico. Per la specializzazione patristica è richiesta la conoscenza adeguata del latino e del greco.

Art. 7 – Prospetto generale del curriculum

§ 1. Il curriculum integrale degli studi comprende tre cicli successivi.

§ 2. Nel primo ciclo, gli studenti di teologia sono messi a confronto con una esposizione organica di tutta la dottrina cattolica e vengono al contempo introdotti al metodo della ricerca scientifica¹³. Il ciclo comprende tre anni o sei semestri di studio e si conclude con il grado accademico del Baccalaureato.

§ 3. Nel secondo ciclo si insegnano discipline particolari, rispondenti alla diversa indole delle varie specializzazioni. Il ciclo si sviluppa lungo l'arco di almeno due anni o quattro semestri e si conclude con il grado accademico della Licenza specializzata¹⁴.

§ 4. Nel terzo ciclo gli studenti raggiungono la maturità scientifica grazie ad ulteriori esercizi e ad un lavoro di ricerca in grado di offrire un autentico contributo al progresso della scienza. In linea di massima, il ciclo si prolunga per almeno tre anni o sei semestri, atteso tutto quello che è stabilito a riguardo nel Regolamento della Facoltà e nelle Norme del Terzo Ciclo. Il ciclo si conclude con il grado accademico del Dottorato.

¹² Cf. Const. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 31 § 2.

¹³ Cf. Const. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 74, a.

¹⁴ Cf. Const. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 74, b.

Art. 8 – Il Primo Ciclo

§ 1. Il Primo Ciclo istituzionale (tre anni) si propone, come obiettivo essenziale, di presentare una visione organica della Rivelazione e una solida conoscenza dell'insieme delle questioni teologiche¹⁵.

Allo studio della Sacra Scrittura è attribuito il posto privilegiato che essa richiede in quanto anima di tutta la teologia¹⁶. Questo studio si attua tanto nei corsi esegetici propriamente detti, quanto nei corsi di teologia sistematica che convergono verso la conoscenza profonda del mistero di Cristo¹⁷.

Un determinato aspetto dell'economia salvifica costituisce il centro e il cardine delle discipline trattate per ciascuno dei tre anni.

§ 2. Conformemente alle disposizioni della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, le diverse discipline teologiche portano ad approfondire la Verità Rivelata in connessione con le acquisizioni scientifiche del nostro tempo¹⁸.

§ 3. Si dà attenzione alle questioni ecumeniche, alle relazioni con le religioni non cristiane e ai problemi del nostro tempo¹⁹.

§ 4. Sebbene nel primo ciclo prevalga la necessità di acquisire i contenuti fondamentali delle diverse discipline, tuttavia gli studenti devono essere iniziati anche ai metodi della ricerca scientifica, in modo da maturare gradualmente, con un lavoro personale, la capacità di utilizzarli²⁰.

§ 5. Durante il triennio, in ogni semestre, è richiesta la partecipazione a un seminario e la preparazione di un elaborato scritto sotto la guida del moderatore.

§ 6. Affinché la vita degli studenti sia armonica e fruttuosa, è necessaria una collaborazione tra le autorità della Facoltà e coloro che operano nei Collegi come prefetti degli studi.

§ 7. Per conseguire il titolo di Baccalaureato in Teologia è necessario aver superato tutte le materie prescritte, i corsi opzionali, i seminari e l'elaborato finale previsti dal curriculum²¹.

Art. 9 – Discipline del Primo Ciclo

§ 1. Le discipline teologiche del primo ciclo prescritte sono le seguenti: Sacra Scrittura, Teologia fondamentale, Teologia dogmatica, Teologia morale, Teologia spirituale, Teologia pastorale, Liturgia, Storia della Chiesa, Patrologia, Diritto canonico²².

§ 2. Nei singoli anni sono offerti corsi opzionali che gli studenti scelgono secondo quanto stabilito dal Regolamento della Facoltà.

¹⁵ Cf. Const. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 69.

¹⁶ Cf. Const. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 70 § 1; Const. Dogm. *Dei Verbum*, 24.

¹⁷ Cf. Const. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 70 § 2.

¹⁸ Cf. Const. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 71 § 1.

¹⁹ Cf. Const. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 72.

²⁰ Cf. Const. Ap. *Veritatis gaudium*, 74, a.

²¹ Cf. Const. Ap. *Veritatis gaudium*, Norme applicative, art. 58.

²² Cf. Const. Ap. *Veritatis gaudium*, Norme applicative, art. 55.

Art. 10 – Secondo Ciclo

§ 1. Gli studenti approfondiscono un determinato profilo della teologia. Per questa ragione la Facoltà offre la possibilità di scegliere fra diverse aree di specializzazione, vale a dire: Teologia Biblica, Teologia Patristica e Tradizione dei Padri, Teologia Fondamentale, Teologia Dogmatica, Teologia Morale.

§ 2. I corsi di secondo ciclo, destinati ad articolare un piano di studi completo in ordine al conseguimento del grado, sono distinti in alcuni tipi fondamentali:

- a. corsi e seminari propri alle singole specializzazioni, che i candidati alla licenza sono obbligati a seguire in un certo numero.
- b. corsi comuni a tutte le specializzazioni, che i candidati alla licenza sono obbligati a seguire in un certo numero.
- c. nel piano di studi che risponde a una determinata specializzazione, potranno essere inseriti un certo numero di corsi complementari; le norme che regolano i criteri e i limiti di tali inserimenti saranno stabilite dalle autorità accademiche.

Art. 11 – Terzo Ciclo

§ 1. L'ordinamento del terzo ciclo è stabilito dal Regolamento Generale dell'Università, dalle Norme per il Terzo Ciclo e dal Regolamento della Facoltà di Teologia.

§ 2. Gli studenti preparano la dissertazione per il Dottorato sotto la moderazione di un professore o di un docente della Facoltà. Quando il caso lo richiedesse, potrà essere concesso diversamente dalle competenti autorità.

§ 3. A giudizio del Decano, possono essere richiesti corsi o seminari affinché gli studenti, specialmente coloro che hanno conseguito la Licenza altrove, acquisiscano una certa familiarità con il metodo e lo stile di insegnamento della Facoltà.

§ 4. La Facoltà può stabilire che il *curriculum* del terzo ciclo sia arricchito da qualche esperienza didattica o pubblicazione.

Art. 12 – Esami

§ 1. Per conseguire i gradi accademici gli studenti devono superare gli esami e le altre prove prescritte dalla Facoltà.

§ 2. Al termine del primo e del secondo ciclo vi è o un esame comprensivo o una prova equipollente, con cui lo studente dà prova di aver acquisito una formazione scientifica adeguata, secondo quanto richiesto dal rispettivo ciclo.

§ 3. La Facoltà distingue fra la prova sufficiente affinché gli studenti straordinari possano proseguire gli studi, e la prova richiesta per il conseguimento dei gradi accademici.

Art. 13 – Gradi accademici

§ 1. Coloro che hanno soddisfatto tutti i requisiti del primo ciclo, secondo il Regolamento della Facoltà, conseguono il Baccalaureato in Teologia; coloro che portano a compimento il secondo ciclo conseguono la Licenza in Teologia; superato il terzo ciclo, dopo che la dissertazione dottorale è stata presentata e difesa nelle modalità prescritte dal Regolamento Generale e, almeno in parte, pubblicata, è conferito il Dottorato.

§ 2. Negli attestati rilasciati per certificare le Licenze e i Dottorati in Teologia si fa menzione dell'area specifica in cui lo studente si è specializzato.

§ 3. La Facoltà può proporre peculiari *curricula* di studio in vista del conseguimento di corrispondenti diplomi²³.

Art. 14 – Studi teologici non ordinati in base ai gradi accademici

§ 1. Coloro che iniziano il primo ciclo della Facoltà, ma non hanno i requisiti per essere iscritti come studenti ordinari, possono essere ammessi come studenti straordinari fino alla fine del primo triennio teologico.

§ 2. La Facoltà, qualora il caso lo richiedesse, si prenderà cura di quegli studenti che, dopo il primo ciclo, non continuano gli studi per il conseguimento dei gradi accademici, ma intendono portare a termine il quarto anno di formazione al sacerdozio nella Facoltà. In questo caso può essere conferito un Diploma che attesti un compiuto cammino di formazione sacerdotale²⁴.

²³ Cf. Const. Ap. *Veritatis Gaudium*, art. 52.

²⁴ Cf. Const. Ap. *Veritatis Gaudium*, art. 76 § 2.